Il Sole 24 ORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

Dott. PAPA Enrico - Presidente Sezione

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente sezione

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

spa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), via (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) ;

- intimato -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito l'avv. (OMISSIS);

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

Che con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, (OMISSIS) ha impugnato il provvedimento con il quale la spa (OMISSIS) aveva rigettato la sua istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di pagamento:

che la spa (OMISSIS) si e' costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito;

che successivamente, la spa (OMISSIS) ha presentato istanza ex articolo 41 c.p.c., con la quale ha sostenuto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale la concessione della dilazione di pagamento dipendeva dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo e non dinanzi alle Commissioni Tributarie, che in base alla legge potevano intervenire soltanto in caso di controversie in materia ad'imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione, in cui il contribuente non aveva minimamente contestato il proprio debito ed, anzi, l'aveva addirittura riconosciuto, limitandosi a richiederne una rateizzazione non qualificabile come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del giudice tributario;

che il (OMISSIS) non ha svolto attivita' difensiva, mentre il PG, che nella sua requisitoria aveva concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, ha nella camera di consiglio modificato le sue richieste, concludendo per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che cosi' riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che ponendosi sulla stessa linea di C. cass. SU 2010/7612, queste Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito, con sentenza n 2010/15647, che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19 e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficolta', puo' richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in piu' rate mensili;

che trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessita' del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;

che a seguito della riforma di cui alla Legge n. 448 del 2001, articolo 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui piu' alcuna questione sull'an, il quantum o le modalita' di esecuzione del rimborso (C. cass. 2002/10725, 2005/14331 e 2008/19505); che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, percio', una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali;

che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte del (OMISSIS) .

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie.